

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **31/2001** (ECLI:IT:COST:2001:31)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **SANTOSUOSSO** - Redattore: - Relatore: **ZAGREBELSKY**

Udienza Pubblica del **14/11/2000**; Decisione del **25/01/2001**

Deposito del **09/02/2001**; Pubblicazione in G. U. **14/02/2001**

Norme impugnate:

Massime: **26045**

Atti decisi:

N. 31

SENTENZA 25 GENNAIO-9 FEBBRAIO 2001.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 7 del 14 febbraio 2001

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Fernando SANTOSUOSSO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 23 novembre 1998, depositato in cancelleria il 2 dicembre 1998 e iscritto al n. 45 del registro ricorsi 1998.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 14 novembre 2000 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento e l'Avvocato dello Stato

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 23 novembre 1998, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), per violazione degli artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), e 16 dello Statuto speciale della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), che riconoscono alla Provincia autonoma le competenze, legislative e amministrative, in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici di interesse provinciale e comunicazioni di interesse provinciale; competenze nell'esercizio delle quali - si premette nel ricorso - la Provincia ha disciplinato, con legge 25 novembre 1988, n. 49, le modalità di progettazione e realizzazione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali, ivi comprese le caratteristiche tecniche delle piste, che sono stabilite dalla giunta provinciale con apposita deliberazione. In attuazione di tale previsione di legge, poi, la giunta provinciale ha approvato il "Piano generale dei percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse provinciale", che tra l'altro contiene le caratteristiche tecniche delle piste.

La disposizione della legge statale impugnata prevede che il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, emani un regolamento con il quale sono definite le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili: ma tale potere ministeriale, secondo la ricorrente, è privo di fondamento in interessi nazionali e, tenuto conto anche della forma regolamentare, si sovrappone alla competenza provinciale riconosciuta nello Statuto e già esercitata. Ad avviso della Provincia autonoma, l'unica forma di intervento statale ammissibile in una materia che le norme di attuazione non riservano allo Stato sarebbe, se mai, quella dell'atto di indirizzo. Quanto al carattere tecnico delle norme da emanarsi, esso non sarebbe sufficiente a escludere la competenza provinciale (come mostrano ad esempio le norme di attuazione in materia di impianti a fune), trattandosi qui semplicemente della descrizione delle caratteristiche costruttive di opere di competenza provinciale.

Anche a voler interpretare, infine, la disposizione impugnata come limitata alla realizzazione delle piste nell'ambito dei piani e delle procedure di finanziamento previsti dalla legge stessa, la ricorrente osserva che l'autonomia della Provincia sarebbe comunque assicurata dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, ai sensi del quale i finanziamenti previsti da leggi statali in favore delle regioni sono assegnati alle province autonome senza alcun vincolo ulteriore.

2. - Nel giudizio così promosso si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione.

L'Avvocatura ricorda che la materia è stata oggetto già della legge 28 giugno 1991, n. 208, che ha previsto finanziamenti per la realizzazione di itinerari ciclabili, rimettendo a un regolamento, integrato da una successiva circolare, gli standard per le piste ciclabili stesse. Inoltre, essa rileva che il codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), nello stabilire la nozione di strada, all'art. 3, comma 1, punto 39), definisce "pista ciclabile" la "parte longitudinale della strada opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi" e dispone (art. 13, comma 1) che il Ministro dei lavori pubblici è competente a emanare "norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi".

L'art. 98, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, poi, ha mantenuto allo Stato le funzioni relative alla "definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di

sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 1992". La legge censurata mira a finanziare la costruzione di piste ciclabili, con caratteristiche tecniche uniformi su tutto il territorio nazionale. Non potrebbe, pertanto, essere demandata agli enti locali la competenza a fissare norme tecniche dirette a conseguire la sicurezza stradale.

3. - In prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria, nella quale si afferma che - contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura dello Stato - il problema delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili deve essere tenuto distinto da quello delle norme tecniche sulla costruzione delle strade, come dimostrerebbe il decreto ministeriale attuativo della norma impugnata, che definisce le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili senza toccare il problema delle norme tecniche relative alla strada cui la pista è collegata.

Non pertinente è, secondo la provincia, anche il richiamo dell'Avvocatura dello Stato all'art. 98 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che mantiene allo Stato le funzioni relative, tra l'altro, alle norme tecniche sulle strade: non solo tale disciplina riguarda unicamente le regioni ordinarie, ma va considerata anche la specificità delle piste ciclabili, in quanto destinate all'uso esclusivo dei ciclisti.

La provincia afferma altresì di rivendicare la competenza a dettare norme tecniche in materia di piste ciclabili in generale, e non solo riguardo alle piste che fanno parte delle strade aperte alla normale circolazione: le moderne piste ciclabili sono di solito autonome rispetto alla strada e in particolare ciò si verifica nella Provincia di Trento. A questo tipo di piste ciclabili fa del resto riferimento la vigente disciplina provinciale.

Quanto infine alla competenza in materia di piste su strade aperte alla comune circolazione, la ricorrente ricorda che il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, delega alle province autonome le funzioni in materia di viabilità stradale. E se ciò vale per le stesse strade statali, conclude la provincia, non può non valere, a maggior ragione, per gli itinerari organizzati a pista ciclabile, che costituiscono autonome opere pubbliche di interesse provinciale.

Considerato in diritto

1. - La Provincia autonoma di Trento solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica) il quale prevede che il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, emani un regolamento con il quale sono definite le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili. La previsione di un tale potere statale, in quanto esercitabile in forma regolamentare e non fondato su interessi nazionali, violerebbe le competenze riconosciute alla provincia autonoma dallo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici e comunicazioni di interesse provinciale.

2. - La questione non è fondata, alla stregua delle considerazioni che seguono.

3. - In quanto la disposizione impugnata attribuisce all'autorità governativa il potere di emanare norme regolamentari per la definizione di standard e prescrizioni tecniche finalizzati all'incolumità e alla sicurezza stradale, non può dubitarsi che si sia in presenza di una competenza che trascende la dimensione regionale e che quanto alle regole di tutela minime - deve esercitarsi uniformemente su tutto il territorio nazionale, essendo insuscettibile di esercizio frazionato [principio di portata generale, di cui è espressione l'art. 98, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112]. La tutela della sicurezza esige uniformità di parametri minimi che devono valere per l'intero territorio nazionale (sentenza n.

30 del 1998, relativa alle competenze proprie della Provincia di Trento). Conclusione questa che vale anche con riguardo alla disposizione impugnata, indipendentemente dall'interpretazione che se ne dia, quale prescrizione di portata generale in tema di piste ciclabili o come mera norma impositiva di un onere, per l'accesso allo speciale finanziamento statale disposto dalla legge in cui essa è contenuta.

Così intesa la competenza di cui è manifestazione l'impugnato art. 7 della legge n. 366 del 1998, cade altresì il presupposto della censura in nome del principio di legalità, principio che domina i rapporti tra lo Stato e le autonomie riconosciute dalla Costituzione e comporta, in generale, l'inaammissibilità delle interferenze in competenze costituzionali delle (regioni e delle) province autonome derivanti da atti regolamentari dello Stato: censura che presupporrebbe, per l'appunto, la riconducibilità della competenza in questione tra quelle della Provincia ricorrente (senza considerare che, comunque, quando si abbia a che fare con norme tecniche dalle quali non derivano limitazioni alle scelte rientranti nell'autonomia politico-amministrativa dell'ente, il principio di legalità può dirsi soddisfatto dall'esistenza, come nella specie, di norme legislative abilitative di organi del potere esecutivo, dotati di specifiche attitudini: sentenze nn. 356 del 1994 e 483 del 1991).

4. - Quasi superflua è, infine, la precisazione che dal rigetto del presente ricorso non deriva alcuna conseguenza sulla validità della disciplina provinciale delle piste ciclabili, in quanto essa non contrasti con le norme tecniche poste al fine della tutela minima dell'incolumità e della sicurezza stradale dal regolamento ministeriale, ma contenga, ad esempio, regole attinenti agli aspetti urbanistici, ambientali, di programmazione della mobilità, degli interventi provinciali; ovvero anche ad aspetti relativi alla sicurezza, ma ulteriori rispetto a quelli minimi fissati dagli standards contenuti nella normativa statale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica), sollevata, in riferimento agli artt. 8, numeri 5), 6), 17) e 18), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.